REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.160/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Antonietta Bussi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26091 del registro di segreteria, proposto da Antonio G. M., nato a Omissis (Omissis), il Omissis (C.F. Omissis), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I, santinospina@pecavvpa.it), in Palermo, nella via Pietro Scaglione n. 20/A, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.

CONTRO

- I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, sede di Sassari, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia, dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Alessandro Doa, domiciliati come in atti.

Visto il ricorso depositato il 9 gennaio 2023;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2024, dopo breve relazione del giudice, l'avv. Marina Olla, nell'interesse dell'INPS. Non presente la parte ricorrente.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 9 gennaio 2023, il ricorrente, ex appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco e titolare di

pensione ordinaria diretta di vecchiaia, ha chiesto che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 54 e 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973, alla riliquidazione del trattamento previdenziale, con l'attribuzione dell'aliquota di rendimento nella misura individuata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, oltre interessi e rivalutazione su ciascun rateo maturato, nonché spese e competenze rifusi.

L'interessato ha rappresentato di essere stato collocato in quiescenza con il sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto", con un corredo contributivo, alla data del 31 dicembre 1995, pari a 15 anni, che, secondo la prospettazione attorea, ricadrebbe nell'ipotesi disciplinata dal predetto art. 54, per il quale "*la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile*", applicabile alla categoria dei vigili del Fuoco in forza dell'art. 61 del medesimo d.P.R. 1092 del 1973. Ciononostante, l'importo dovuto sarebbe stato determinato dall'INPS secondo il più sfavorevole coefficiente di cui all'art. 44 dello stesso decreto.

L'assicurato ha pertanto inoltrato all'Ente di previdenza, in data 20 luglio 2023, istanza di revisione della pensione, invocando la corretta applicazione della citata disposizione, senza che a tale richiesta sia stato dato riscontro.

A supporto dell'odierna pretesa, dopo avere ricordato la normativa in materia, ha sostenuto che il diritto al ricalcolo della quota retributiva della propria pensione sarebbe stato oggetto di espresso riconoscimento da parte della giurisprudenza di questa Corte, ampiamente richiamata, e, in particolare, dalle stesse Sezioni Riunite, con la sentenza n. 1 del 2021.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 26 giugno 2024 e, nell'eccepire

la maturata prescrizione per il periodo antecedente al quinquennio rispetto alla notificazione della diffida, ha rappresentato che gli uffici amministrativi avevano provveduto alla riliquidazione delle prestazioni pensionistiche in attuazione della circolare n. 68/2022 e di quanto sancito dalle Sezioni Riunite, con le pronunce nn. 1 e 12 del 2021, disponendo il relativo pagamento a decorrere dal mese di settembre 2024. Ha chiesto, quindi, che, tenuto conto dei ratei prescritti, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Il 3 ottobre 2024, l'avv. Spina ha depositato note d'udienza, nelle quali ha fatto presente che il ricorrente aveva ricevuto quanto dovuto, con il calcolo di tutti gli arretrati e l'aggiornamento del trattamento previdenziale; ha dunque chiesto la cessazione della materia del contendere, per intervenuta acquisizione del beneficio, e la condanna dell'Istituto al pagamento degli oneri processuali, per il principio di soccombenza virtuale, dichiarandosi procuratore distrattario.

All'udienza del 9 ottobre 2024, l'avv. Olla ha confermato le conclusioni rassegnate nella memoria, insistendo per la compensazione delle spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato luogo alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata, tenendo conto della prescrizione maturata.

Quanto agli oneri di causa, deve osservarsi come l'INPS si è determinato ad adottare i dovuti atti di riliquidazione solo dopo l'avvio dell'azione davanti a questa Corte, nonostante l'interessato ne avesse fatto richiesta e lo stesso

Ente avesse emanato una circolare, come sopra richiamata, per il ricalcolo d'ufficio delle posizioni quale quella in trattazione. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza dell'iniziale prospettazione del ricorrente, l'Amministrazione previdenziale deve essere condannata al rimborso delle spese legali, nella misura indicata nel dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi distrattario, delle spese di assistenza legale che si liquidano nella somma di euro cinquecento, oltre accessori di legge.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 9 ottobre 2024.

Il Giudice monocratico

Antonietta Bussi

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 6/11/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus